

COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **COPIA**

N. 5 Data 31.03.2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – 2017 CON MODIFICA
DEL REGOLAMENTO TARI**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del mese di marzo alle ore 19,00, in Durazzano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
CRISCI	ALESSANDRO	Sindaco	X	
BUFFOLINO	ALESSANDRO		X	
D'IGLIO	ANTONIO		X	
VIGLIOTTI	GINO		X	
MARCIANO	FRANCESCO		X	
DE LUCIA	LUCA		X	
ABBATIELLO	MATTIA		X	
VACCHIO	MARZIA			X
RAZZANO	FRANCESCA			X
PISCITELLI	ANTONIO			X
RUSSO	GIUSEPPE		X	
		TOTALE	8	3

Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dell'Ente, Dott. Alfonso Russo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole.

Durazzano, lì 23.03.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria

Dr. Alfonso Russo

Parere in ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Durazzano, lì 23.03.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dr. Alfonso Russo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

- La tassa sui rifiuti è stata confermata anche per l'esercizio finanziario 2017, quale componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;
- Con decreto Milleproroghe (decreto Legge n.244 del 30.12.2016) è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO che:

- E' stato redatto dall'ufficio tributi e allegato alla presente proposta il piano finanziario relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base dei più aggiornati dati inerenti i costi ulteriori sostenuti direttamente dal Comune;
- Da tale piano finanziario si desume la necessità, al fine di garantire un pieno tasso di copertura dei costi di cui al punto precedente, di reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad €. 308.250,00 al lordo del Tefa, per l'anno 2017;
- L'ufficio tributi ha predisposto una proposta di tariffa per la ripartizione tra gli utenti dei costi risultanti dal piano finanziario sopra menzionato, proposta allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- In particolare, al fine di garantire il sopra indicato tasso di copertura delle spese, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad euro 308.250,00 al lordo del Tefa per l'anno 2017;
- L'amministrazione, allo scopo di realizzare e garantire quanto sopra, si propone, tra l'altro, nel rispetto del principio chi inquina paga, di introdurre due nuove sottocategorie di utenze non domestiche denominate "Bed & Breakfast" e "Centri di accoglienza" con applicazione della tariffa riportata nel prospetto che segue, in ragione del fatto, specie con riferimento ai centri di accoglienza, che ospitano un maggior numero di persone rispetto a quelle che, in condizioni normali, vi risiederebbero con una produzione, quindi, maggiore di rifiuti in rapporto alla superficie dei locali.

ATTESO che:

- Occorre procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- In sede di bilancio di previsione occorre quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI;

- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;

RITENUTO altresì:

- Che l'obiettivo sopra espresso debba essere raggiunto approvando le tariffe relative alla TARI in modo da realizzare un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto di tutti i parametri e, in particolare, di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
- è necessario, in primo luogo, ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei seguenti parametri resi noti dall'ufficio tributi:
 - a. superficie utenze: domestiche mq **139.214,95 = 84,00%**, non domestiche mq **26.525,70 = 16,00%**;
 - b. produzione di rifiuti equivalenti presunti: domestiche kg **527.578 = 61,88%**, non domestiche kg **.324.938 = 38,12%**
- che sia equo e congruo, sulla base di quanto sopra, applicare un parametro intermedio tra quelli sopra riportati addebitando complessivamente alle utenze domestiche il **66,23%** del gettito della tariffa e alle utenze non domestiche il restante **33,76%**;
- che, tenuto conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze domestiche i seguenti coefficienti Ka di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte fissa della tariffa:
 - n. 1 componente: **1,00**;
 - n. 2 componenti: **1,00**;
 - n. 3 componenti: **1,00**;
 - n. 4 componenti: **1,00**;
 - n. 5 componenti: **1,00**
 - n. 6 o più componenti: **1,00**
- che, tenuto conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze domestiche i seguenti coefficienti Kb di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte variabile della tariffa:
 - n. 1 componente: **0,87**;
 - n. 2 componenti: **1,30**;
 - n. 3 componenti: **1,40**;
 - n. 4 componenti: **1,50**;
 - n. 5 componenti: **1,60**;
 - n. 6 o più componenti: **1,70**;
- che, tenuto conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non domestiche i seguenti coefficienti Kc di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione

della parte fissa della tariffa – i riferimenti numerici sono alle categorie di cui al Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 20 del 30 settembre 2014, esecutivo ai sensi di legge:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,37
3	Stabilimenti balneari	0,33
4	Esposizioni, autosaloni	0,17
5	Alberghi con ristorante	0,51
6	Alberghi senza ristorante	0,43
6.1	Bed and breakfast	0,43
6.2	Centri di accoglienza	12,27
7	Case di cura e riposo	0,45
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,01
9	Banche ed istituti di credito	0,22
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,47
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,51
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,39
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,77
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,17
21	Discoteche, night club	0,51

- che, tenuto conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia altresì opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non domestiche i seguenti coefficienti Kd di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte variabile della tariffa – i riferimenti numerici sono alle categorie di cui Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 20 del 30 settembre 2014, esecutivo ai sensi di legge:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,90
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9,75
3	Stabilimenti balneari	2,90
4	Esposizioni, autosaloni	3,50
5	Alberghi con ristorante	11,10

6	Alberghi senza ristorante	3,76
6.1	Bed and breakfast	3,76
6.2	Centri di accoglienza	107,99
7	Case di cura e riposo	3,90
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,00
9	Banche ed istituti di credito	1,95
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10,50
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,49
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	14,92
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	11,30
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,96
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,95
17	Bar, caffè, pasticceria	19,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17,40
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,40
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,70
21	Discoteche, night club	4,48

- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall'ufficio tributi riguardanti gli immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa:
 - o Quf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze domestiche): **0,60**;
 - o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): **103,26**;
 - o Quf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze non domestiche): **1,25**;
 - o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze non domestiche): **0,24**;

Ritenuto, pertanto, di approvare il piano finanziario con la relativa relazione accompagnatoria e la tariffa relativa alla TARI come da prospetti allegati alla presente proposta;

Ritenuto, altresì, di introdurre, con effetto di modifica regolamentare, due nuove sottocategorie di utenze non domestiche denominate "Bed & Breakfast" e "Centri di accoglienza" con applicazione della relativa tariffa;

Aperta la discussione

Consigliere Marciano: leggero aumento dei costi per aumento dei costi di conferimento della frazione organica registrati già a partire dall'anno 2016, anche per questo motivo abbiamo partecipato ad un avviso pubblico della Regione per la compostiera di comunità e contenere così i costi e abatterli, gli aumenti delle tariffe sono stati comunque molto contenuti;

Consigliere Russo: Qual è la ratio dell'introduzione delle nuove categorie dei centri di accoglienza e dei bed & breakfast;

Consigliere Marciano: i bed & breakfast sono una sottocategoria degli hotel senza ristoranti, abbiamo introdotto la categoria dei centri di accoglienza che comunque presenta peculiarità sue proprie per il numero di occupanti in relazione alla superficie dei locali e, quindi, alla maggiore produzione di rifiuti;

Consigliere Russo: Mi chiedo se sia ammissibile una sproporzione tra le diverse categorie, non sto facendo una considerazione pro o contro, ma mi chiedo se questo possa esporre l'ente a delle cause e in più mi chiedo se in futuro dovesse sorgere un centro per anziani che cosa succederà;

Sindaco: quella dei centri anziani è una situazione diversa non si possono mettere sullo stesso piano, nei centri di accoglienza specie se sono abitazioni sono ospitate persone in numero molto superiore a quello che a condizioni normali vi risiederebbero;

Consigliere Marciano: Se avessimo assimilato questi centri per esempio ai ristoranti anche questi avrebbero pagato lo stesso e quindi di più mentre chi gestisce i centri non ha lo stesso regime fiscale dei ristoranti e ci sarebbe stata disparità

Consigliere Russo: Agire sull'umido abbatte i costi di conferimento a beneficio della collettività, consiglio di puntare sul compostaggio domestico perché non crea problemi di localizzazione e di cattivo odore, consentirebbe di gestire volumi più piccoli e una maggiore responsabilizzazione dei cittadini potendo così prevedere degli sconti sulla tariffa, l'approccio centralizzato non consente di incentivare la differenziata

Sindaco: il compostaggio domestico non si può fare per tutti perché non tutti hanno un giardino;

Consigliere Marciano: noi abbiamo l'isola ecologica e fumi e odori restano immagazzinati all'interno della compostiera di comunità, inoltre non tutti saprebbero usare la compostiera domestica

Esaurita la discussione

Votazione

Votanti: 8

Favorevoli: 7

Contrari: 1 Consigliere Russo

DELIBERA

1. Di introdurre, con effetto di modifica regolamentare, nel regolamento della Tari approvato con D.C.C. n. 7 del 29 aprile 2014, le due nuove sottocategorie di utenze non domestiche denominate "Bed & Breakfast" e "Centri di accoglienza";
2. di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, del piano finanziario e della relativa relazione accompagnatoria relativi alla TARI per l'anno 2017;
3. di determinare la tariffa del tributo, per l'anno 2017, come da prospetti allegati alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale.
4. di dare atto che sulla base di quanto sopra la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri:
 - a) addebito complessivo alle utenze domestiche del 61,88% dei costi risultanti dal piano finanziario, e alle utenze non domestiche del restante 38,12 % di tali costi;
 - b) applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e all'allegato A al regolamento per l'istituzione e la disciplina della IUC approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29 aprile 2014, esecutivo ai sensi di legge, dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, indicativi del valore di produzione di rifiuti, di cui alla parte motiva del presente provvedimento, e risultanti anche dai prospetti allegati;
 - c) determinazione dei valori base utili per il calcolo della tariffa nella seguente misura:

- Quf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze domestiche): **0,60**;
- Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): **103,26**;
- Quf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze non domestiche): **1,25**;
- Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze non domestiche): **0,24**;
- 5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6. di dare atto che dal piano in approvazione risulta da coprire un costo complessivo pari ad € 308.250,00 al lordo del Tefa per l'anno 2017.
- 7. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2017-2019 che sarà approvato con successiva delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base della copertura dei costi di cui all'allegato piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 308.250,00 al lordo del Tefa per l'anno 2017;
- 8. di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l'anno 2017 garantiscono un tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100%;
- 9. di stabilire, altresì, per il periodo di imposta 2017 le seguenti rate e scadenze per il pagamento della TARI:
 - 31 maggio;
 - 31 luglio;
 - 30 settembre.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti Favorevoli n.7 e n. 1 contrario (Consigliere Russo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Rag. Crisci Alessandro


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Data



Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Durazzano, lì



Il Responsabile
Dott. Alfonso Russo